

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE)
DEL 22 MARZO 1984 ¹

**3M Deutschland GmbH
contro Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main
(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesfinanzhof)**

«Classificazione doganale — Stoffe non tessute
destinate a trattenere la sporcizia»

Causa 92/83

Massime

Tariffa doganale comune — Voce doganale — «Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute» ai sensi della voce 59.03 — Caso concreto

Un manufatto costituito da un tessuto composto di monofilamenti di cloruro di polivinile spessi mm 0,9, disposti ad intreccio direttamente all'uscita dalle filiere e saldati fra loro termicamente con un

mezzo disperdente rientra nella voce 59.03 come stoffa non tessuta anche quando è destinato ad essere usato come rivestimento da pavimento.

Nel procedimento 92/83,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente fra

3M DEUTSCHLAND GMBH, con sede in Neuss,

e

OBERFINANZDIREKTION FRANKFURT/MAIN,

domanda vertente sull'interpretazione delle voci 58.02 e 59.03 della tariffa doganale comune,

¹ — Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori T. Koopmans, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e G. Bosco, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz

cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

L'ordinanza di rinvio, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte possono così riassumersi:

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. Il 10 marzo 1982, la ditta 3M Deutschland GmbH, ricorrente nella causa principale, chiedeva all'Oberfinanzdirektion di Francoforte sul Meno un parere vincolante di classificazione doganale («verbindliche Zolltarifauskunft») per una merce designata come «stuoia che trattiene la sporcizia» (Schmutzfangmatte). Il prodotto è costituito da un tessuto composto di monofilamenti di cloruro di polivinile spessi mm 0,9, disposti ad intreccio direttamente all'uscita dalle filiere e saldati fra loro termicamente con un mezzo disperdente (stoffa non tessuta). La merce dev'essere importata dal paese d'origine, ossia dagli USA, nelle larghezze di cm 90 e 120 e

nella lunghezza di cm 610, per poi venir usata come rivestimento da pavimento.

Nel parere vincolante 7 aprile 1982, l'Oberfinanzdirektion classificava la merce nella sottovoce 58.02 A II b della tariffa doganale comune, come tappeti «diversi dai tappeti a punti annodati o arrotolati, non essendo né tappeti di cocco, né tappeti "tufted", non tessuti, composti di fibre tessili sintetiche».

I tappeti a punti annodati o arrotolati sono classificati nella voce doganale 58.01; la voce 58.02 è formulata come segue:

«58.02: Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti "kelim" o "kilim", "schumacks" o "soumak", "karamanie" e simili, anche confezionati:

A. Tappeti:

I. Tappeti di cocco

II. Altri:

a) tappeti tufted

b) non nominati

B. Tessuti detti "kelim" o "kilim", "schumacks" o "soumak", "karamanie" e simili . . .».

La ricorrente nella causa principale faceva opposizione contro la suddetta classificazione, chiedendo che la merce fosse classificata nella voce 59.03, così formulata:

«59.03: "Stoffe non tessute" e manufatti di "stoffe non tessute", anche impregnati o spalmati . . .».

Con provvedimento 19 agosto 1982, l'Oberfinanzdirektion respingeva il reclamo richiamandosi alle note 1 e 2 del capitolo 58 della tariffa doganale comune. Dette note stabiliscono che

«1. Sono esclusi da questo capitolo i tessuti intonacati o impregnati, i tessuti elastici, la passamaneria elastica, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione nonché gli altri manufatti compresi nel capitolo 59. Tuttavia, i ricami su materie tessili sono classificati nella voce n. 58.10.

2. Sono considerati come tappeti ai sensi delle voci nn. 58.01 e 58.02, oltre ai tappeti da pavimento, i manufatti simili che presentano le stesse caratteristiche di questi, sebbene siano destinati ad usi diversi. Sono esclusi dalle predette voci i tappeti di feltro, che rientrano nel capitolo 59».

Secondo l'Oberfinanzdirektion, dalla prima nota si desume che una merce costituita da stoffe non tessute è in genere esclusa dal capitolo 58 della TDC. Tuttavia, secondo la prima frase della nota 2, i tappeti da pavimento e i manufatti simili rimangono classificati, in linea di massima, nel capitolo 58. Per quanto riguarda i tappeti da pavimento, la nota 2 è più specifica e prevale quindi sulla nota 1.

L'Oberfinanzdirektion sostiene che la «stuoia che trattiene la sporcizia» pre-

senta le caratteristiche tipiche dei «tappeti» di cui alla nota 2 del capitolo 58 ed alla voce doganale 58.02. Nel linguaggio e secondo l'opinione corrente, si intende per «tappeto» un rivestimento da pavimento o un rivestimento da parete, di materiale tessile prodotto secondo varie tecniche di fabbricazione. Dalle note esplicative della nomenclatura del consiglio per la cooperazione doganale relative alla voce 58.02 si desume che i tappeti che rientrano nella predetta voce «presentano caratteristiche di spessore, di rigidità e di resistenza che li rendono atti ad essere usati come rivestimenti da pavimento». Ora, la ricorrente nella causa principale ha sostenuto che la «stuoia che trattiene la sporcizia» dev'essere considerata come rivestimento da pavimento destinato a trattenere la sporcizia, per uso industriale e all'aperto. Inoltre, il prodotto si presenta come una merce abbastanza spessa, rigida e resistente da poter essere usata come rivestimento da pavimento.

2. Successivamente, la ricorrente proponeva un ricorso dinanzi al Bundesfinanzhof per far classificare la merce nella voce 59.03 della tariffa doganale comune.

A sostegno della sua domanda, essa ha addotto che, ai sensi della nota 1 del capitolo 58, «sono esclusi da questo capitolo . . . gli altri manufatti compresi nel capitolo 59». Di conseguenza, stoffe non tessute non possono essere classificate nel capitolo 58.

La nota 2 del capitolo 58 non prevale sulla nota 1. Stabilendo che una merce come il tappeto di feltro, il quale può senz'altro servire da rivestimento da pavimento, non può essere classificata come tappeto da pavimento ai sensi del capitolo 58, la nota 2 attribuisce una rilevanza solo limitata alla destinazione di un prodotto in quanto rivestimento da

pavimento. Ciò che è determinante ai fini della classificazione non è tanto la destinazione, quanto piuttosto la tecnica di fabbricazione, ossia la produzione col feltro. Già per questo motivo, la merce di cui trattasi va classificata nella voce 59.03.

Inoltre, tanto dalle note esplicative della nomenclatura del consiglio per la cooperazione doganale relative al capitolo 58, quanto dalla definizione della nozione secondo l'accezione corrente, si desume che un «tappeto» è caratterizzato da una particolare tecnica di fabbricazione; esso è costituito da un tessuto di base preesistente e da un lato superiore formato dai fili della trama diretti verso l'alto. La «stuoia che trattiene la sporcizia» non presenta queste caratteristiche di fabbricazione; non la si può quindi paragonare a tappeti da pavimento. Del resto, né secondo l'accezione corrente, né secondo la terminologia della tariffa doganale, un rivestimento da pavimento è identico ad un tappeto da pavimento.

Per motivare il suo suggerimento di chiedere alla Corte di giustizia una pronunzia pregiudiziale, la ricorrente ha dedotto che le «stuoie che trattengono la sporcizia», oggetto del parere vincolante di classificazione doganale impugnato e vendute dalle sue consociate nella Comunità, vengono classificate in modo diverso dalle autorità doganali nazionali. In Italia esse vengono classificate nel capitolo 59 mentre le autorità degli altri Stati membri le fanno rientrare nel capitolo 58.

Nel procedimento dinanzi al Bundesfinanzhof, l'Oberfinanzdirektion si richiama alle considerazioni con le quali ha motivato la sua decisione di rigetto del reclamo.

3. Secondo la motivazione dell'ordinanza di rinvio, il giudice a quo si chiede anzitutto se la nota 2 del capitolo 58 prevalga, in quanto norma speciale, sulla nota 1 dello stesso capitolo. In caso affermativo, si tratta di stabilire se i manufatti simili ai tappeti da pavimento, «sebbene destinati ad usi diversi» ai sensi della nota 2, riguardino solo manufatti che non vengono usati come tappeti da pavimento, ma che sono destinati ad altri usi, ad esempio come arazzi. In questo caso, la merce di cui è causa non sarebbe compresa in questa nota.

Tuttavia, la nota 2 potrebbe anche essere interpretata nel senso che essa riguarda i manufatti simili ai tappeti da pavimento «anche se sono destinati ad usi diversi». Se così fosse, occorrerebbe esaminare l'interpretazione da dare alla nozione di «manufatti simili ai tappeti da pavimento». La tariffa doganale comune non fornisce alcuna indicazione al riguardo.

Nemmeno le note esplicative della nomenclatura del consiglio per la cooperazione doganale consentono di classificare la merce di cui trattasi in modo inequivocabile. Secondo le suddette note esplicative, i tappeti classificati nella voce doganale 58.02 sono «i manufatti che presentano caratteristiche di spessore, di rigidità e di resistenza che li rendono atti ad essere usati come rivestimenti da pavimento» (sezione XI, 58.02, lett. A, 1° trattino). Il giudice a quo considera tuttavia che detta nota non esclude che anche altre caratteristiche possano essere rilevanti ai fini dell'interpretazione della nozione di «manufatti simili». D'altra parte, le note esplicative relative alla voce 59.03 indicano che i tappeti da pavimento sono esclusi da detta voce doganale (sezione XI, 59.03, in fine, sub c)). Infine, il comitato della nomenclatura del consiglio per la cooperazione doganale ha deciso, con una maggioranza di 20 contro 5, di classificare un manufatto so-

stanzialmente analogo alla merce di cui trattasi nella fattispecie nella voce 58.02 (la minoranza di 5 delegati si era pronunciata a favore della classificazione nella voce 59.03).

4. Poiché il giudizio sul ricorso dipende dall'interpretazione del diritto comunitario, il Bundesfinanzhof ha ritenuto, a norma dell'art. 177, 3° comma, del Trattato CEE, di dover chiedere alla Corte di giustizia una pronuncia in via pregiudiziale. Con ordinanza 21 aprile 1983, esso ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se un manufatto costituito da un tessuto composto da monofilamenti di cloruro di polivinile spessi mm 0,9, disposti ad intreccio direttamente all'uscita dalle filiere e saldati fra loro termicamente con un mezzo disperdente, e che dev'essere importato nelle larghezze di cm 90 e 120 e nella lunghezza di cm 610 per essere poi usato come rivestimento da pavimento (stuoia che trattiene la sporcizia) vada classificato nella voce 58.02 oppure nella voce 59.03 della tariffa doganale comune».

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 24 maggio 1983.

Con ordinanza 19 ottobre 1983, la Corte, ai sensi dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla Prima Sezione.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la ditta 3M Deutschland, ricorrente nella causa principale, con gli avvocati K. Wilhelm e J. Harmsen, del foro di Monaco di Baviera, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Christoph Bail, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, essa ha invitato la Commissione a rispondere al seguente quesito:

«Se la Commissione possa confermare l'informazione fornita dal giudice a quo, secondo cui le stuoie che trattengono la sporcizia delle quali trattasi nella causa principale vengono classificate nel capitolo 58 della tariffa doganale comune dalle autorità doganali della maggior parte degli Stati membri, mentre solo le autorità italiane classificano detto prodotto nel capitolo 59».

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

La *ricorrente nella causa principale* rinvia agli argomenti che ha già dedotto dinanzi al giudice a quo per sostenere che, nel caso della stuoia che trattiene la sporcizia, «Nomad», di cui è causa, si tratta di un tessuto il quale, contrariamente ai tappeti da pavimento veri e propri, non è composto da un tessuto di base e da un lato superiore strutturati in modo diverso (vedi sopra punto I.2.).

La *Commissione* fa osservare anzitutto che la stuoia che trattiene la sporcizia di cui trattasi nella fattispecie è una stoffa non tessuta, fabbricata secondo un procedimento corrispondente all'espulsione tramite filiere descritta in una nota dell'Edana («European disposables and non-wovens association»). Il prodotto serve da rivestimento da pavimento che trattiene la sporcizia, ed è usato tra l'altro negli ospedali all'entrata delle sale operatorie. Secondo la lettera delle voci

58.02 e 59.03, siffatta stuoia può essere classificata tanto come «tappeto» nella voce 58.02, dato l'impiego cui è destinata, quanto come «stoffa non tessuta» nella voce 59.03, tenuto conto del tipo di materiale usato.

La Commissione fa osservare al riguardo che, secondo la nota 1 del capitolo 58, i manufatti compresi nel capitolo 59 non rientrano nel capitolo 58, l'unica eccezione essendo costituita dai ricami. Su questa regola riguardante il concorso tra voci diverse non incide la prima frase della nota 2 del capitolo 58, la quale intende solo definire la nozione di «tappeto» ai sensi delle voci 58.01 e 58.02.

Secondo la Commissione, la nota 2 non costituisce, rispetto alla nota 1, una «lex specialis» implicante che tutti i prodotti — esclusi i tappeti di feltro — i quali presentano le caratteristiche dei tappeti da pavimento, rientrano nel capitolo 58, anche se corrispondono all'indicazione delle merci del capitolo 59. Infatti, la prima frase della nota 2 non è formulata come una regola di classificazione che intende risolvere un problema di concorso tra voci doganali diverse. Essa implica invece una regola d'interpretazione mirante ad estendere la nozione di «tappeti» alle merci che, pur presentando le caratteristiche dei tappeti da pavimento, sono destinate ad usi diversi, ad esempio a coprire tavoli, mobili o pareti. Inoltre, la nota 2 non dice che i tappeti rientrano nel capitolo 58 indipendentemente dal materiale usato per la loro fabbricazione. Se il legislatore avesse voluto limitare la portata della regola di concorso di cui alla nota 1, avrebbe dovuto prevedere una deroga espressa in tal senso.

Secondo la Commissione, non si possono trarre, a contrario, conclusioni diverse dalla seconda frase della nota 2, la quale

rinvia al capitolo 59 solo per i tappeti di feltro. È vero che questa frase è formulata come una regola di classificazione, ma ciò si spiega in quanto i prodotti di feltro che presentano le caratteristiche dei tappeti da pavimento, sono spesso destinati ad usi diversi, ad esempio a coprire tavoli, mobili o pareti. La seconda frase della nota 2 conferma quindi la regola fissata dalla prima nota.

La tesi della Commissione è confortata dalla genesi delle disposizioni in questione. Nella versione originale della nomenclatura che figura nell'allegato alla convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950, relativa alla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, non si riscontra nessuna indicazione per quanto riguarda le stoffe non tessute. Dette stoffe erano allora ancora poco conosciute e venivano verosimilmente assimilate ai feltri, prodotto per il quale la nota 2 del capitolo 58 già rinvia al capitolo 59.

Col protocollo del 1° luglio 1955, recante modifica della convenzione del 1950, veniva creata una nuova voce — la 59.03 — per le «stoffe non tessute», e la prima frase della nota 2 del capitolo 58 veniva ampliata allo scopo di far rientrare nella nozione di «tappeti», di cui al capitolo 58, tutte le merci che presentassero le caratteristiche dei tappeti da pavimento.

La Commissione presume che la seconda frase della nota 2 non sia stata emendata contemporaneamente a causa di un'omissione, dovuta probabilmente al fatto che, allora, non si supposeva ancora che le stoffe non tessute potessero servire a fabbricare tappeti da pavimento o prodotti analoghi. Non vi era alcun motivo di applicare ai tappeti o ai rivestimenti da pavimento in stoffa non tessuta una re-

gola diversa da quella che si applicava ai tessuti di feltro. Secondo la prima nota del capitolo 58, questi due tipi di tappeto rientrano del resto nel capitolo 59.

La Commissione riconosce che il comitato della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale si è pronunziato, a maggioranza, in favore della classificazione nella voce 58.02 del prodotto denominato «Nomad Cushiom», che corrisponde sostanzialmente alla merce di cui trattasi nella fattispecie.

Inoltre, durante la sua 40^a sessione nel maggio del 1978, il comitato della nomenclatura ha apportato una modifica alle note esplicative relative alla voce 59.03, modifica attestante che da detta voce sono esclusi i tappeti da pavimento.

Rispondendo al quesito postole dalla Corte, la Commissione conferma che, di conseguenza, le «stuoie che trattengono la sporcizia» (nomad cushiom) di cui trattasi, vengono classificate nella voce 58.02 da tutti gli Stati membri, tranne la Grecia. Le autorità greche hanno espresso un parere provvisorio secondo cui questo prodotto andrebbe classificato nella voce 59.03.

La Commissione fa tuttavia osservare che la nota esplicativa modificata dal Consiglio per la cooperazione doganale, relativa alla voce 59.03, non ha alcun carattere vincolante e che essa contrasta con la nota 1 del capitolo 58 della tariffa doganale comune, la quale invece è di natura vincolante. Essa ritiene infine che il fatto che la merce in questione presenti le caratteristiche di un tappeto da pavimento non può incidere in alcun modo sul fatto che, in base alla nota 1 del capitolo 58, detta merce deve essere classificata nella voce 59.03.

III — La fase orale del procedimento

All'udienza del 12 gennaio 1984, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Christoph Bail, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, ha svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 9 febbraio 1984.

In diritto

- 1 Con ordinanza 21 aprile 1983, pervenuta il 24 maggio successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della tariffa doganale comune.
- 2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia relativa alla classificazione doganale di una merce designata come «stuoia che trattiene la sporcizia» (Schmutzfangmatte) che, secondo la ditta importatrice, è un

manufatto di stoffe non tessute rientrante nella voce 59.03, mentre nel parere vincolante dell'ufficio doganale competente esso era classificato nella sotto-voce 58.02 A II b.

- 3 La voce 59.03 della tariffa doganale comune comprende le «stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o spalmati. Essa fa parte del capitolo 59 relativo alle ovatte e feltri, corde e manufatti di corderia; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati; manufatti tecnici di materie tessili.
- 4 Il capitolo 58 della tariffa doganale comune si applica ai tappeti ed arazzi; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia; nastri; passamaneria; tulli e tessuti a maglie annodate (reti); pizzi e guipures; ricami. La voce 58.01 comprende i tappeti a punti annodati od arrotolati, la voce 58.02 gli altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti «kelim» o «kilim», «schumacks» o «soumak», «karamanie» e simili, anche confezionati. La sottovoce 58.02 A recita:

«A. Tappeti:

I. Tappeti di cocco

II. altri:

a) Tappeti *tufted*

b) non nominati».

- 5 Il Bundesfinanzhof ha fornito, ai fini della sua questione pregiudiziale, la seguente descrizione del prodotto litigioso: «manufatto costituito da un tessuto composto da monofilamenti di cloruro di polivinile spessi mm 0,9, disposti ad intreccio direttamente all'uscita dalle filiere e saldati fra loro termicamente con un mezzo disperdente». Tale prodotto dovrebbe essere importato nelle larghezze di cm 90 e 120 e nella lunghezza di cm 610 e sarebbe destinato ad essere usato come rivestimento da pavimento (stuoia che trattiene la sporcizia).
- 6 Il giudice nazionale chiede se tale prodotto rientri nella voce 58.02 o nella voce 59.03 della tariffa doganale comune.

- 7 La nota 1 del capitolo 58 stabilisce che sono esclusi da questo capitolo i tessuti intonacati o impregnati, i tessuti elastici, la passamaneria elastica, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione nonché «gli altri manufatti compresi nel capitolo 59».
- 8 Ne consegue che un prodotto la cui composizione ne consentirebbe la classificazione nel capitolo 59 non rientra nel capitolo 58 per il solo fatto di essere utilizzato come rivestimento da pavimento.
- 9 In base alla nota 2 del capitolo 58, sono considerati «tappeti» ai sensi delle voci 58.01 e 58.02, oltre ai tappeti da pavimento, i manufatti simili che presentano le stesse caratteristiche di questi, sebbene siano destinati ad usi diversi. Tuttavia, tale disposizione è diretta, come ha giustamente rilevato la Commissione, ad elaborare la nozione di «tappeto» ai fini dell'interpretazione delle voci 58.01 e 58.02 e non a disporre un'eccezione, per i tappeti, al sistema di classificazione risultante dalla nota 1.
- 10 Un ulteriore argomento orientato nello stesso senso si ricava dalla seconda frase della nota 2 secondo la quale i tappeti di feltro rientrano nel capitolo 59. Tale disposizione mette infatti in rilievo che, ai fini della classificazione di un rivestimento da pavimento, deve farsi riferimento alla natura e al procedimento di fabbricazione del prodotto più che alla sua possibile destinazione.
- 11 Tale interpretazione trova conferma nel fatto che le merci espressamente indicate nel capitolo 58 hanno in comune la caratteristica di essere fabbricate secondo la tecnica del punto annodato, della tessitura, della tessitura a maglia o del lavoro a maglia, mentre le stoffe non tessute sono composte da fibre fissate mediante procedimenti chimici o termici.
- 12 Risulta da quanto precede che la tariffa doganale comune va interpretata nel senso che un manufatto costituito da un tessuto composto da monofilamenti di cloruro di polivinile spessi mm 0,9, disposti ad intreccio direttamente all'uscita dalle filiere e saldati fra loro termicamente con un mezzo disperdente, rientra nella voce 59.03 come stoffa non tessuta anche quando è destinato ad essere usato come rivestimento da pavimento.

Sulle spese

- 13 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunziandosi sulla questione sottoposta dal Bundesfinanzhof con ordinanza 21 aprile 1983, dichiara:

Un manufatto costituito da un tessuto composto da monofilamenti di cloruro di polivinile spessi mm 0,9, disposti ad intreccio direttamente all'uscita dalle filiere e saldati fra loro termicamente con un mezzo disperdente, rientra nella voce 59.03 come stoffa non tessuta anche quando è destinato ad essere usato come rivestimento da pavimento.

Koopmans

Mackenzie Stuart

Bosco

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 marzo 1984.

Per il cancelliere
D. Louterman
amministratore

Il presidente della Prima Sezione
T. Koopmans